

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE E GRUPPI SPORTIVI.

TITOLO I

INDIRIZZI E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE

ART. 1

Disposizioni generali

- 1) Le palestre di proprietà comunale possono essere concesse in uso ad enti o associazioni, per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive programmate su base annua o stagionale, ovvero di carattere occasionale, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti e nel rispetto del principio dell'imparzialità. Le attività svolte dai suddetti soggetti non devono essere a scopo di lucro.
- 2) La concessione in uso delle palestre è subordinata al fatto che l'attività che si intende svolgere sia compatibile con le caratteristiche ambientali e strutturali degli impianti, con particolare attenzione alla capienza autorizzata dalla normativa di sicurezza ed al preventivo assenso da parte delle competenti autorità scolastiche nel caso di palestra scolastica
- 3) L'uso delle palestre per lo svolgimento di attività ed iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale ha priorità su ogni altra utilizzazione. A tal fine l'Amministrazione Comunale può, in casi eccezionali e con atto motivato, revocare concessioni già autorizzate, rimborsando parti delle quote relative alle tariffe di utilizzo eventualmente incassate, in proporzione al periodo di mancato utilizzo.

ART. 2

Modalità e termini di presentazione delle richieste

- 1) Le palestre possono essere richieste in uso per lo svolgimento di una o più iniziative di carattere occasionale, ovvero per la conduzione di attività programmate su base annuale o stagionale.
- 2) Le richieste di assegnazione in uso devono essere presentate per iscritto, all'Amministrazione Comunale:
 - almeno con **dieci** giorni di anticipo per iniziative di carattere occasionale;
 - almeno con **trenta** giorni di anticipo quando la richiesta di assegnazione in uso per lo svolgimento di una manifestazione è abbinata alla domanda di patrocinio e/o contributo economico;
 - entro il 30 aprile per lo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale indicando solo le palestre e gli orari richiesti; entro il 30 settembre, poi, dovrà pervenire

la suddivisione oraria per le diverse attività/settori ed età degli atleti per il calcolo delle tariffe da applicare.

3) Sarà cura dell'Amministrazione Comunale trasmettere copia delle richieste alle competenti autorità scolastiche per l'ottenimento del preventivo assenso per palestre scolastiche.

ART. 3

Concessione in uso per attività occasionali

- 1) Le concessioni in uso delle palestre, finalizzate allo svolgimento di iniziative occasionali, vengono rilasciate dall'ufficio sport rispettando di norma l'ordine cronologico delle domande.
- 2) Esse sono subordinate al versamento della tariffa stabilita ed alla sottoscrizione da parte del concessionario dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni indicate nell'atto di concessione ed a rispondere di eventuali danni a persone o a cose per cause estranee all'Amministrazione Comunale.

ART. 4

Concessione in uso per attività programmate su base annua o stagionale

1) Le concessioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale vengono rilasciate dall'Ufficio Sport dopo la verifica delle varie richieste pervenute entro la data stabilita e in caso di sovrapposizione oraria assegnate con il seguente ordine di precedenza:

1. attività dei settori giovanili non agonistici o inferiori ai 14 anni di associazioni sportive di Lainate affiliate Coni (direttamente o indirettamente tramite federazione) e iscritte all'albo comunale o attività di associazioni destinate ai disabili,
2. attività agonistiche di associazioni sportive affiliate Coni e iscritte all'albo comunale di Lainate e con maggior peso sportivo e radicamento a Lainate,
3. attività agonistiche di associazioni sportive affiliate Coni e iscritte all'albo comunale di più elevata categoria presenti a Lainate,
4. attività non agonistiche di associazioni iscritte all'albo di Lainate.

2) La durata della concessione è equivalente a quella della stagione agonistica.

3) La concessione dà diritto al concessionario di utilizzare le palestre nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni ed agli orari in essa indicata, dietro corrispettivo delle tariffe stabilite.

4) Essa non dà diritto ad un uso esclusivo delle palestre, le quali possono, relativamente ad uno stesso periodo, essere utilizzate da più concessionari, in giorni ed orari diversi.

5) La concessione in uso è subordinata alla sottoscrizione da parte del concessionario, dell'impegno ad utilizzare le palestre alle condizioni prefissate ed a rispondere direttamente per qualsiasi eventuale danno che possa derivare a persone o a cose durante l'utilizzo degli impianti per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale; in particolare si specifica che gli utilizzatori, se introducono negli spazi di cui sopra attrezzature mobili, di volta in volta, al termine dell'utilizzo dello spazio oggetto della concessione, dovranno provvedere alla loro tempestiva rimozione con la diligenza del caso. Ove tale condizione dovesse essere disattesa l'Amministrazione Comunale, oltre a non rispondere della custodia delle attrezzature innanzi citate, è esonerata da qualsivoglia presunta responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile.

6) La concessione in uso può essere in ogni momento revocata dall'Amministrazione Comunale in caso di morosità, di inosservanza degli impegni assunti dal concessionario, ovvero qualora questi ponga in essere atti che costituiscano violazioni di leggi o di regolamenti. La concessione verrà inoltre revocata dopo tre contestazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale per utilizzo non consono della struttura (utilizzo in orari e giorni non autorizzati, uso scorretto degli impianti ed attrezzature, rottura e/o manomissione di attrezzature, schiamazzi anche al di fuori degli impianti al termine dell'utilizzo, introduzione di cibo e bevande sia degli utilizzatori che del pubblico all'interno degli impianti e ogni altro comportamento che rechi danno agli impianti ed attrezzature)

7) E' data facoltà al concessionario, nel caso di utilizzo programmato su base stagionale o annua, di rinunciare parzialmente o totalmente agli spazi ottenuti in concessione d'uso; ai fini del calcolo del canone tale rinuncia decorrerà a partire dal 30 giorno successivo la data in cui è stata protocollata la rinuncia.

TITOLO II

DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE

ART. 5

Criteri generali

- 1) Le tariffe per l'uso degli impianti sono determinate in modo da favorire l'attività delle libere forme associative, in particolare delle associazioni lainesi affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., iscritte all'albo degli organismi associativi senza scopo di lucro del comune di Lainate e dei loro settori giovanili. Le agevolazioni tariffarie potranno essere applicate:
 - a) Per attività amatoriali e non agonistiche o per attività agonistiche svolte da atleti sopra i 25 anni di associazioni iscritte all'albo degli organismi associativi senza scopo di lucro del Comune di Lainate;

- b) Per attività agonistiche, svolte da ragazzi da 14 a 25 anni, di associazioni sportive affiliate Coni e iscritte all'albo degli organismi associativi senza scopo di lucro del Comune di Lainate
 - c) Per attività dei settori giovanili non agonistici o inferiori a 14 anni di associazioni sportive di Lainate affiliate Coni e iscritte all'albo degli organismi associativi senza scopo di lucro del Comune di Lainate e per attività di associazioni destinate ai disabili. In quest'ultimo caso le tariffe dovranno rappresentare un contributo minimo alle spese generali.
- 2) Le tariffe sono altresì determinate tenendo conto della classificazione delle palestre di cui all'articolo successivo e degli oneri che il Comune deve sostenere per luce, acqua, per le pulizie e in determinati periodi dell'anno per assicurare il riscaldamento.

ART. 6

Classificazione delle palestre

Ai fini della determinazione delle tariffe d'uso le strutture e gli impianti sportivi, in ragione delle dimensioni, dello stato di conservazione, della dotazione di servizi e della funzionalità, sono classificate nelle seguenti categorie:

- a) **CATEGORIA A - Palazzetto media W. Tobagi, Palazzetto Nelson Mandela**
- b) **CATEGORIA B - Palestra elementare via Lamarmora**
- c) **CATEGORIA C - Palestra Elementare via Sicilia, Palestra Media E. Fermi, Palestra elementare via Cairoli**
- d) **CATEGORIA D - Palestra elementare via Litta, Palestra centro civico**

La classificazione di eventuali nuove strutture verrà effettuata con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale.

ART. 7

Condizioni per beneficiare delle tariffe agevolate

Per beneficiare delle tariffe agevolate le associazioni lainatesi interessate devono produrre copia dello statuto associativo, la documentazione comprovante l'affiliazione ad una federazione o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., nonché l'iscrizione ad attività agonistiche.

Dovranno inoltre necessariamente indicare la ripartizione oraria delle categorie sulla base delle palestre e degli orari prenotati.

Nel caso in cui, per particolari discipline, gli orari prenotati vedano la compresenza di atleti di differenti categorie ed età, purché in presenza di atleti inferiori ai 14 anni, si applicherà il seguente criterio:

- il 50 % del monte ore con tariffa agevolata di cui al punto 5.1.c
- il 25% del monte ore con tariffa agevolata di cui al punto 5.1.b
- il restante 25% con tariffa agevolata di cui al punto 5.1.a

Nel caso in cui, per particolari discipline, gli orari prenotati vedano la compresenza di atleti di differenti categorie ed età in assenza, però, di atleti inferiori ai 14 anni, si applicherà il seguente criterio:

- il 50 % del monte ore con tariffa agevolata di cui al punto 5.1.a
- il 50% del monte ore in tariffa con tariffa agevolata di cui al punto 5.1.b

Poiché le tariffe agevolate, in particolare quelle di cui al punto 5.1.c sono finalizzate alla promozione sportiva per bambini e ragazzi sotto i 14 anni di Lainate le società sportive dovranno finalizzare tali agevolazioni all'abbassamento delle quote di iscrizione dei ragazzi residenti, o per altri benefici specifici decisi dalla società sempre a favore dei residenti, e dovranno darne evidenza in sede di presentazione della domanda per l'utilizzo delle palestre.

ART. 8

Modalità di pagamento delle tariffe

1) Il concessionario dovrà provvedere al pagamento delle tariffe relative alla concessione d'uso delle palestre scolastiche secondo le seguenti modalità:

A) per concessioni d'uso per iniziative di carattere occasionale: almeno sette giorni prima della data di svolgimento della manifestazione;

B) per concessioni d'uso per attività programmate su base annua o stagionale:

- 100 euro almeno 7 giorni prima della data da cui decorrerà la concessione;
- saldo del periodo di utilizzi settembre-dicembre, entro il 31 dicembre;
- saldo del periodo di utilizzi da gennaio fino alla fine della concessione, entro il 30 aprile.

ART. 9

Cauzione annuale

Per l'utilizzo delle palestre ogni associazione che ne fa richiesta su base annua o programmata dovrà versare 7 giorni prima della data da cui decorrerà la concessione, una cauzione il cui valore verrà determinato dalla Giunta Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe d'uso che servirà

quale risarcimento in caso di danno arrecato agli spazi utilizzati e in assenza di una chiara identificazione di responsabilità del danno, ovvero in caso in cui il danno alla struttura sia attribuito ad ignoti ma comunque riconducibile agli utilizzatori. La quota di detrazione dalla cauzione sarà definita sulla base del danno quantificato a insindacabile giudizio dall'amministrazione comunale.

La cauzione, se non usata, sarà utilizzata quale cauzione per l'anno successivo e, in caso di sospensione delle attività, resa entro il 30/9.

ART. 10

Concessione d'uso gratuita

Le palestre possono, in casi eccezionali, essere concesse gratuitamente in uso ad associazioni ed enti non aventi finalità di lucro per la conduzione di attività o lo svolgimento di iniziative di elevato interesse pubblico e sociale.

ART. 11

Pubblicità all'interno delle palestre

- 1) La cartellonistica e gli striscioni pubblicitari sono ammessi all'interno delle palestre esclusivamente durante lo svolgimento di partite ufficiali.
- 2) Le società sportive potranno installare cartelloni e striscioni prima dell'inizio degli incontri e dovranno obbligatoriamente rimuoverli al termine degli stessi. E' assolutamente vietato l'installazione di cartelloni e striscioni pubblicitari in altri momenti al di fuori di quelli sopra specificati.
- 3) L'esposizione pubblicitaria è consentita previo benestare dell'Amministrazione Comunale per quanto concerne il prodotto/servizio reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente e comunque, nel rispetto delle vigenti norme tributarie, in accordo con l'apposito regolamento comunale in vigore.
- 4) Spettano all'associazione eventuali proventi derivanti dalla pubblicità da esso procurata.

ART 12

Limitazioni d'uso

Salvo diverse prescrizioni stabilite dall'Amministrazione comunale e comunicate di anno in anno in tempo utile per l'organizzazione dell'attività, si stabilisce che non verrà concesso l'uso della palestra della Scuola Media E. Fermi e della palestra Nelson Mandela per lo svolgimento dell'attività di calcio riservata ad atleti con età superiore ai 10 anni.

ART. 13

Disposizioni finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'1.9.2016
- 2) Le tariffe d'uso saranno approvate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e la stessa potrà adeguarle annualmente.
- 3) Il presente regolamento sostituisce e supera ogni precedente normativa comunale in materia